

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,
MOBILITA', RETI E LOGISTICA


SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

P E S C A R A

PAR-FAS 2007-2013 " LINEA DI AZIONE IV.2.1.A - RIDUZIONE DEL RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI -
RIPROGRAMMAZIONE DI ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA.
DELIBERA G.R. N. 114 DEL 17/02/2015

LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SABBIE PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DI
SEDIMENTI MARINI E/O DRAGAGGIO DELLA FASCIA COSTIERA ESTERNA ALLA
ZONA ATTIVA A COMPLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA
COSTA NEI COMUNI DI: MARTINSICURO , ALBA ADRIATICA , PINETO , SILVI ,
FRANCAVILLA AL MARE E ORTONA .

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I PROGETTISTI :

Ing. Luca IAGNEMMA

Geom. Bruno BALDONERO

IL R.U.P.

Geom. Roberto RICCI

Assistente al R.U.P.

Geom. Stefano CICHELLA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco GERARDINI

TAVOLA:

L

SCALA

DATA:

OTTOBRE 2018



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA
SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE DPE012
Ufficio Attività per Coste e Porti
65127 PESCARA Via Catullo n°2

PAR – FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DI TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO: RIPASCIMENTO CON SABBIE PROVENIENTI DALL’UTILIZZO DI SEDIMENTI E/O DRAGAGGIO DELLA FASCIA COSTIERA ESTERNA ALLA ZONA ATTIVA A COMPLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI: MARTINISCURO (TE), ALBA ADRIATICA (TE), PINETO (TE), SILVI (TE), FRANCAVILLA AL MARE (CH) E ORTONA (CH).

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	1
Oggetto dell’appalto e definizioni	1
Ammontare dell’appalto	2
Categorie delle opere costituenti l’appalto	3
Modalità determinazione del corrispettivo	3
Descrizione sommaria delle lavorazioni a corpo oggetto dell’appalto	3
Forma e dimensioni delle opere	5
Imposta sul valore aggiunto	5
Disciplina normativa	5
Documenti che fanno parte del contratto	6
Cauzione definitiva	7
Polizza assicurativa	7
Termine di stipula del contratto	7
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E RELATIVE PRESCRIZIONI	8
Condizioni generali di accettazione	8
Sedimenti per il ripascimento delle spiagge	10
Occupazione, apertura e sfruttamento dei siti	10
Materiali diversi	10
Prove sui materiali	11
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	12
Ordine di esecuzione dei lavori	12
Livello di riferimento delle opere	12
Tracciamento delle opere e segnalazioni	12
Rilievo topo-batimetrico di seconda pianta	13
Indagini e prove	13
Opere provvisoriale	13
Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto	13
Mezzi d’opera	14
Misura e controllo degli stati di mare durante i lavori	15
Disposizioni ambientali	15
Scavi per la realizzazione delle vasche di refluentamento	15
Fornitura e posa in opera del materiale di ripascimento	16
Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti	18
Lavori eventualmente non previsti	18
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	19
Lavori a misura	19
Eventuali lavori a corpo	19

Eventuali lavori in economia	19
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	20
CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI	
L'APPALTO	21
Consegna dei lavori	21
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore e responsabilità' dell'appaltatore	21
Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	25
Custodia del cantiere	26
Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Piano di qualità	26
Condotta dei lavori e rappresentante dell'appaltatore	26
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Penale per il ritardo.	27
Variazioni alle opere durante il corso dei lavori	28
Varianti per errori od omissioni progettuali	29
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	29
Eccezioni dell'appaltatore	29
Osservanza del capitolato generale	30
Proroghe	30
Sospensioni ordinate dalla DL	30
Sospensioni ordinate dal RUP	31
Danni di forza maggiore	31
Prezzi dell'appalto	32
Anticipazioni di somme	32
Pagamenti in acconto	32
Ultimazione dei lavori	33
Presa in consegna dei lavori ultimati	33
Conto finale	34
Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	34
Esclusione di compensi	35
Tabella informativa cantiere di lavoro	35
Aree da adibire al cantiere	36
Piani di sicurezza	36
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	36
Piano operativo di sicurezza	36
Inosservanza norme sicurezza	37
Subappalti e cottimi – cessioni e procure	37
Controversie	38
Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori	38
Spese e oneri fiscali	38

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Oggetto dell'appalto e definizioni

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione a corpo di tutte le lavorazioni, opere e provviste necessarie al RIPASCIMENTO CON SABBIE PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DI SEDIMENTI E/O DRAGAGGIO DELLA FASCIA COSTIERAESTERNA ALLA ZONA ATTIVA A COMPLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI: MARTINISCURO (TE), ALBA ADRIATICA (TE), PINETO (TE), SILVI (TE), FRANCAVILLA AL MARE (CH) E ORTONA (CH), sulla base del progetto definitivo-esecutivo predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Sono compresi nell'appalto l'esecuzione di tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed opere ed in nessun caso, limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve, pertanto, intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario per la compiuta realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte e funzionale allo scopo cui è destinato.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (articolo 3, comma 5) e dell'articolo 11 della legge n.3 del 16 gennaio 2003, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Identificativo della Gara	Codice Unico di Progetto
<i>CIG:</i>	<i>CUP:</i>

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono assunte le seguenti definizioni:

Codice dei Contratti o DLgs n. 50/2016: il decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;

Linee Guida Attuative del Nuovo Codice degli Appalti: le Linee Guida Attuative del Codice dei Contratti 50/2016 ai sensi degli articoli 1, 21, 23, 24, 25, 31, 36, 38, 73, 78, 81, 83, 89, 102, 111, 114, 146, 159, 196 e 209 del Dlgs 50/2016;

Regolamento Generale: o **DPR 207/2010** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Capitolato Generale di Appalto o DM 145/2000: il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro o DLgs 81/2008 Testo coordinato con il DLgs 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alle lettere a, e, f e g dell'art.3 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 3 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101 del Codice dei contratti;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare il Direttore dei Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti;

DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei contratti;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

Oneri di sicurezza: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 nonché delle Linee Guida di Attuazione del Codice degli Appalti qualora vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

Ammontare dell'appalto

Il presente appalto è composto da lavori ed oneri compensati a corpo parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso ai sensi D.Lgs. 81/2008, come specificato in seguito.

L'importo complessivo dei lavori e relativi oneri di sicurezza previsti nell'appalto, posto a base di gara ammonta a € **922.911,6 (novecentoventiduemilanovecentoundici / 60 euro)** al netto di IVA come per legge di cui:

€ **889.503,39 (ottocentoottantanovecinquecentotre / 39 euro)** per lavori a misura soggetti a ribasso di gara, al netto di tutti gli oneri per la sicurezza;

€ **33.408,21 (trentatremilaquattrocentootto / 21 euro)** per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Nel seguente prospetto sono riportati gli importi dei diversi corpi d'opera e le relative percentuali in base alle quali verranno conteggiati i lavori da appaltare e contabilizzare a misura:

LAVORI PREVISTI:

1	Localizzazione e bonifica bellica superficiale	€ 122.288,4	13,25%
2	Ripascimento spiaggia emersa con sabbie prelevate sui fondali	€ 800.623,2	86,75%
TOTALE LAVORI		€ 922.911,6	100,00%

Il precedente prospetto indica gli importi dei lavori a misura, fissi ed invariabili, soggetti al ribasso d'asta.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo totale dell'appalto riportato nel secondo periodo del presente articolo.

All'interno dell'importo dei lavori di cui al punto a), sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali):

- incidenza del **21.71 %** sul totale dei lavori a base di gara;
- incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %;
- incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10,00 %.

Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al punto 1) e 2), sono ritenuti congrui.

Categorie delle opere costituenti l'appalto

Le categorie prevalenti sono la **OG7 (opere marittime)** per un importo totale a base di gara pari a **€.922.911,6**.

Per eventuali subappalti vale quanto disposto dall'art.105 del Codice dei contratti. Gli affidatari degli eventuali subappalti devono essere in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa.

Modalità determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dell'appalto è determinato "a misura".

L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dall'appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all'articolo 41 del d.P.R. n. 207 del 2010, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 4, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

- ai lavori posti a base d'asta;
- agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere.

Descrizione sommaria delle lavorazioni a corpo oggetto dell'appalto

Gli interventi del presente progetto sono elaborati in coerenza e specificazione del relativo progetto preliminare. Si prevede di effettuare ripascimento morbido, ai fini del mantenimento della linea di costa ,attraverso il refluento sulla spiaggia emersa di sabbie prelevate, nei primi 50 cm, nei siti marini analizzati ed individuati a seguito degli studi ambientali effettuati (riassunti nella relazione di Verifica di Assoggettabilità Ambientale e che si assume come riferimento analitico del presente progetto).

Sono stati individuati tre specchi acquei in cui prelevare il sedimento e su cui sono stati eseguite le analisi di caratterizzazione.

Il sedimento prelevato in tali aree, (vedasi tavola 03 Specchi Acquei – Siti di Prelievo) sarà impiegato dalla regione Abruzzo per il ripascimento di tratti di litorale nelle seguenti località costiere:

- Martinsicuro - Alba Adriatica;
- Pineto - Silvi;
- Francavilla al Mare - Ortona.

La valutazione preventiva del rischio rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, ai sensi dell'art. 91, comma 2 bis, D.LGS. 81/2008 e Legge n. 177 del 01/10/2012, ha evidenziato la necessità di procedere ad una verifica superficiale di individuazione di ordigni bellici dei fondali attraverso uno scandaglio subacqueo.

Precedentemente al prelievo è prevista la localizzazione e la bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi.

In caso di riscontri positivi andranno poi segnalati gli eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, garantendo la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire.

Le modalità di svolgimento degli interventi sono:

Bonifica bellica:

Le attività andranno effettuate secondo la normativa vigente e secondo le linee guida della Autorità Militare competente. Si dovrà acquisire, ad onere dell'impresa esecutrice dei lavori il parere vincolante dell'Autorità Militare sulle attività, compilando il Documento Unico di Bonifica e attivando le procedure previste. Preliminarmente alla aspirazione andrà effettuata analisi strumentale funzionale alla bonifica subacquea per la localizzazione di eventuali ordigni esplosivi, eseguita nei sedimenti, da tecnici specializzati fino a profondità, dal fondale, di m -1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Si procederà esplorando fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Le risultanze strumentali della esplorazione andranno valutate per grado di rischio. Le accertate segnalazioni strumentali determineranno la segnalazione puntuale, andranno indagati i punti attendibili utilizzando sistemi di scavo e visivi remoti (pompe e telecamere) o verifica diretta tramite personale specializzato.

Andrà prodotto, a carico della impresa esecutrice l'attestazione di bonifica bellica secondo le vigenti normative e comprensivo degli oneri di verifica in cantiere delle Autorità Militari.

Tutte le attività andranno documentate localizzate (GPS) e relazionate alla struttura appaltante con apposite relazioni e cartografie georiferite.

L'impresa provvederà al trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Prelievo delle sabbie:

Il prelievo andrà effettuato, nelle aree di progetto e nei primi 50 cm di fondale, a mezzo di apposita draga motorizzata aspirante e refluyente in stiva, con terminale di aspirazione piano in modo da poter prelevare il strato superficiale senza determinare approfondimenti localizzati e buche. Andrà fornito alla direzione dei lavori rilievo georiferito delle aree in cui effettivamente è stato effettuato il prelievo all'interno delle perimetro indicato in progetto. I sedimenti caricati in stiva, saranno trasportati nello specchio acqueo antistante la zona di ripascimento e Refluidi direttamente sulla spiaggia emersa (è vietato lo spandimento direttamente in acqua). Il refluido andrà effettuato mediante tubazione con terminale a becco d'anatra, collegata alla draga previa realizzazione di vasca di decantazione. Le aree di cantiere, allestito a terra, saranno interdette al pubblico mediante apposita ordinanza dell'Amministrazione Comune. Successivamente all'accumulo si procederà con lo spandimento e livellamento della sabbia con mezzi meccanici da terra secondo i profili di ripascimento indicati dal progetto e dalla Direzione dei Lavori.

Prima dell' inizio dei lavori sarà effettuato a carico dell'impresa il rilievo topografico di prima pianta, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, e attestante lo stato di fatto dell'arenile.

L'impresa esecutrice dovrà presentare elaborati grafici con i profili di ripascimento che andranno approvati dalla direzione dei lavori. La contabilizzazione avverrà sui volumi di sabbia effettivamente resi sull'arenile calcolati come differenza di volume mediante un rilievo di seconda pianta e determinando le volumetrie mediante il metodo delle sezioni ragguagliate. Nei rilievi di prima pianta al fine di permettere le verifiche di contabilità dei lavori andranno posizionati in contraddittorio dei caposaldi di riferimento planoaltimetrico. Il sistema geografico di riferimento per le cartografie e le analisi è il WGS84.

Forma e dimensioni delle opere

L'estensione complessiva delle superfici da sottoporre a indagine bellica è di 104.520 mq.

Gli arenili sottoposti a ripascimento dal presente progetto (vedasi tavole cartografiche), individuati a seguito di analisi ambientali e sottoposti a caratterizzazione di compatibilità, sono:

Litorali a ripascimento	mc
Martinsicuro 1 (da zona prelievo A)	3000,00
Martinsicuro 2 (da zona prelievo A)	5760,00
Alba Adriatica (da zona prelievo A)	9900,00
Pineto (da zona prelievo B)	8160,00
Silvi (da zona prelievo B)	9840,00
Fracavilla al Mare (da zona prelievo C)	9600,00
Ortona (da zona prelievo C)	6000,00

Complessivamente il progetto prevede un ripascimento di 52.260 mc.

Imposta sul valore aggiunto

I lavori oggetto del presente capitolato ai sensi della legislazione vigente sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A. DEL 22%); tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Disciplina normativa

L'appalto è regolato, oltre dalle norme del presente capitolato speciale, anche dalle Leggi e Regolamenti attinenti i lavori pubblici nelle loro versioni più aggiornate, e in particolare:

D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti non abrogate;

D.M. 173/2016 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini."

D.Lgs n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto

2010, n. 136” e s.m.i.;

Leggi antimafia 13 settembre 1982 n.646, 23 dicembre 1982 n.936, 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni;

Legge 2248/1865, allegato F, nelle parti non abrogate;

Leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;

Leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante l’esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro, all’invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie in genere, alla disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, ecc.;

dal Codice della navigazione;

Legge 1086/1971 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i suoi decreti attuativi;

Legge 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i suoi decreti attuativi;

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.;

Circolare LLPP n.617 del 2 febbraio 2009 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

Norme dell’Associazione Elettronica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell’ex E.N.P.I. (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;

Norme emanate dal CNR e delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

Norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici, relative all’impiego di materiali e macchine per i quali non si abbiano norme ufficiali, se la D.L. ne fa richiesta;

Tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all’appalto in oggetto emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo dei lavori, l’Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione, compenso o indennizzo, contro l’Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato.

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:

Il Capitolato generale per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest’ultimo e per la parte ancora vigente;

Il Capitolato Speciale d’Appalto;

Gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara e in particolare:

- l’elenco dei prezzi unitari;

- Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza.

Il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

Il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

Le polizze di garanzia;

Tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza dei lavoratori, in quanto applicabili;

Le dichiarazioni di cui agli articoli del presente Capitolato speciale.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;

- il Regolamento generale, per quanto applicabile e nelle parti non abrogate;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta e in sede di eventuale verifica di anomalia.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Cauzione definitiva

Si richiama al riguardo integralmente quanto indicato nell'articolo 103 commi da 1 a 6, 9 e 10 del Codice dei contratti DLgs 50/2016.

Polizza assicurativa

Si richiama al riguardo integralmente quanto indicato nell'articolo 103 commi 7, 8 e 10 del Codice dei contratti DLgs 50/2016.

La polizza di cui al comma 7 dell'articolo 103 del Codice dei contratti deve prevedere una somma assicurata pari all'importo di contratto.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Termine di stipula del contratto

Il contratto d'appalto ai sensi dell'art 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace. Se la stipulazione del contratto non avviene entro tale termine l'aggiudicatario può mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni vincolo.

La stipula del contratto è sempre subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico dell'aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla legge 575/65, D.Lgs 159/11 e dal D.Lgs. 490/94 e successive modifiche ed integrazioni in materia di "antimafia". Inoltre, ferme restando le previsioni della normativa antimafia vigenti ed i relativi adempimenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui al D.L. 42/2004, ovvero all'art. 1/septies del D.L. 06.09.1982 n. 629, convertito in legge 12.10.1982 n. 726 e ss.mm.ii., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Condizioni generali di accettazione

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Disciplinare e delle prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati. Il controllo in accettazione sarà eseguito dalla Direzione Lavori.

Tuttavia resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte ed a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Stazione Appaltante. Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione lavori, previa campionatura.

Per la fornitura di materiali particolari, l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente (se nel caso entro i termini fissati dalla D.L.) una campionatura che permetta una scelta adeguata e sufficiente fra materiali aventi analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle prescrizioni di Capitolato. I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo indicato dalla D.L.

L'Impresa appaltatrice è obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni caso 20 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'Impresa appaltatrice, alle prove e verifiche che la Direzione lavori ritenesse necessarie prima di accettarli.

L'Appaltatore ha facoltà di assistere alle prove o di farsi rappresentare. Nonostante l'accettazione del materiale e il superamento delle prove prescritte e/o richieste, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto ciò dipenda dai materiali.

Tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno posti in opera (ai sensi delle vigenti normative ambientali) e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità, alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio.

I materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei, o non saranno dotati delle previste certificazioni, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura dell'Impresa.

È pure richiesto il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e di quelli richiesti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499 recante le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art. 18 del Capitolato generale.

L'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori non pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga

riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali o ai campioni; inoltre, l'Appaltatore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione dei lavori stessi.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di fornire direttamente in cantiere qualsiasi genere di materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta posa in opera dei suddetti materiali con le modalità stabilite dal presente Capitolato, senza poter pretendere alcun compenso o indennizzo. Non verrà parimenti riconosciuto all'Appaltatore il corrispondente importo della fornitura (maggiorato delle spese generali ed utili), se questa era di sua competenza, detraendola dalla contabilità dei lavori.

Su richiesta della Direzione lavori, l'Appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati, alle prove regolamentari ed agli esperimenti speciali, per l'accertamento delle loro qualità, resistenza e caratteristiche, presso laboratori ufficiali, la fabbrica di origine o in cantiere.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, è riservato alla Direzione lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari, e/o di chiedere l'intervento di Istituti autorizzati.

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l'inoltro dei campioni ai laboratori ufficiali, nonché le spese per il ripristino dei manufatti o impianti che si siano eventualmente dovuti manomettere, gli esami e le prove effettuate dai laboratori stessi, o in cantiere, sono a completo carico dell'Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione dei lavori, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento di prezzi, qualunque siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed il corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal Contratto.

Se invece sia ammessa dalla Stazione appaltante qualche scarsità nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

La Direzione dei lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore. Come regola generale l'Appaltatore deve sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e più moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/ o richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, nelle relazioni di progetto e nell'elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri conseguenti ricompresi nei prezzi offerti.

Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica più aggiornata, affinché le opere tutte vengano eseguite a perfetta regola d'arte con modalità esecutive pienamente rispondenti alle esigenze delle opere stesse ed alla loro destinazione.

Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Per le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali prescrizioni e modalità di esecuzione a cui l'Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso l'obbligo dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc.

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consisterà in

genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Sedimenti per il ripascimento delle spiagge

Le sabbie per i ripascimenti devono provenire dai siti di prelievo indicati dal progetto, caratterizzati ed autorizzati ai sensi del DM 173/2016. Le caratteristiche di questi sedimenti dovranno essere pienamente conformi a quelle dei sedimenti componenti la spiaggia nativa. Tutti i materiali di ripascimento che contenessero cloruri e/o materie terrose, argillose, limacciose, pulverulente, friabili, eterogenee, ecc. saranno rifiutate dalla D.L..

Occupazione, apertura e sfruttamento dei siti

Fermo restando quanto prescrivono gli altri articoli di questo CSA circa la provenienza dei materiali, resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti la ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'Impresa, rimanendo l'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Impresa potesse incontrare a tale riguardo; e l'impresa dovrà garantire che le cave regolarmente autorizzate di cui intende servirsi siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava - come pesatura del materiale, trasporto al sito di imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero degli operai o del personale di sorveglianza dell'Amministrazione e quanto altro occorrente - sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

L'Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare riguardo a quelle mineraria e di pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria possa verificarsi in dipendenza dei lavori di cava o accessori.

Materiali diversi

Ogni materiale occorrente, che non fosse tra quelli indicati nei precedenti articoli, dovrà essere sempre della migliore qualità e non essere adoperato se non sia stato riconosciuto idoneo dalla Stazione Appaltante.

Prove sui materiali

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'impresa resta obbligata ad effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 20 della Legge n°1086/1971).

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso l'Istituto Sperimentale fino al collaudo dell'opera, munendosi di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Ordine di esecuzione dei lavori

L'impresa è tenuta ad organizzare il lavoro nel modo più adatto a garantire la corretta realizzazione delle opere e comunque secondo quanto eventualmente disposto dalla Direzione Lavori. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali e/o maggiori compensi. I lavori dovranno comunque essere organizzati in funzione delle scadenze stabilite nel cronoprogramma. Sarà compito della Direzione Lavori pretendere la massima continuità nell'esecuzione dei lavori compatibilmente con il programma contrattuale. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni che verranno date al riguardo dalla Direzione Lavori.

Livello di riferimento delle opere

Le quote indicate nel presente Disciplinare e negli elaborati progettuali si intendono riferite al livello medio mare. Per determinare praticamente il livello medio marino, ogni volta che occorra, l'Impresa dovrà riferirsi ad appositi caposaldi. All'atto della consegna dei lavori, la Direzione Lavori indicherà all'Impresa i locali capisaldi da prendere come riferimento per le opere da eseguire.

Tracciamento delle opere e segnalazioni

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le opere intendendo per tali anche gli specchi liquidi interessati dai lavori di ripascimento. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Stazione Appaltante giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni.

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica/batimetrica si assumerà quale livello zero il livello medio del mare come definito nel presente Disciplinare.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.

L'Appaltatore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

In particolare l'Appaltatore sarà completamente responsabile della eventuale caduta a mare dei materiali senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

Rilievo topo-batimetrico di seconda pianta

Il rilievo topo-batimetrico per la verifica dei lavori eseguiti è disposto, anche per l'accertamento in corso d'opera, e quindi verificato dalla Direzione Lavori:

il rilievo verrà eseguito con opportuna strumentazione topografica e batimetrica di precisione e dovrà fare riferimento ad una base topografica comune, coincidente con la rete di livellazione trigonometrica regionale.

I punti di rilevamento nonché i reticoli dei rilievi dovranno essere localizzati rispetto ai capisaldi forniti dalla Direzione Lavori e georeferenziati;

Il rilievo dovrà comprendere una sezione di tutte le opere interessate dall'intervento ogni 50 m di sviluppo lineare;

L'Impresa è tenuta ad allegare una nota tecnica contenente la descrizione (prestazioni e precisione ottenibile) della strumentazione impiegata per l'esecuzione dei rilievi.

La documentazione del rilievo batimetrico generale consisterà nei seguenti elaborati:

planimetria in scala 1:500 con indicazione in apposite monografie dei capisaldi utilizzati con l'identificazione dei profili e l'indicazione delle profondità ai nodi;

sezioni rilevate in scala 1:100;

relazione generale contenente la descrizione delle operazioni topografiche e batimetriche di rilievo ed elaborazione dati.

La documentazione dovrà essere consegnata entro 7 (sette) giorni naturali, successivi e continui, dal termine dei rilievi.

L'onere dei rilievi e della stesura degli elaborati specificati nel presente articolo, a norma dell'Art. 5 del D.M. 19/04/2000 n. 145, si intende a totale carico dell'Impresa che è comunque tenuto a produrre ed a sottoporre alla Direzione Lavori un rilievo di verifica delle sagome di progetto prima dell'inizio dei lavori ed un rilievo al termine degli stessi per la verifica secondo le modalità previste dal contratto e dal presente Disciplinare della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni di progetto.

Indagini e prove

L'Impresa può eseguire, se lo ritiene opportuno o necessario, comunque a sua cura e spese, eventuali indagini e prove per accertare o controllare la natura dei terreni nei quali devono essere realizzate le opere, integrative a quelle già eseguite dall'Ente appaltante, e riportate negli elaborati allegati al Disciplinare, assieme alla relazione geotecnica.

Opere provvisionali

Le opere provvisionali occorrenti per dare finito a regola d'arte il lavoro nei tempi e secondo le modalità contrattuali saranno eseguite a cura e spese e su iniziativa dell'Impresa, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nei prezzi di elenco.

Saranno pure a cura e spese dell'Impresa i lavori di smontaggio o demolizione delle opere provvisionali. Nel caso si abbiano a verificare danni o molestie a terzi ed alle proprietà adiacenti alla zona dei lavori, l'Impresa è tenuta al ripristino delle opere danneggiate ed all'eventuale risarcimento dei danni, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere in merito.

Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto

In linea generale i mezzi da impiegare per il trasporto via terra degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere in genere (pietrame e massi) e/o del materiale di ripascimento (sabbie) devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale.

In particolare i mezzi adibiti al trasporto via mare degli elementi lapidei o delle sabbie per la formazione rispettivamente delle scogliere e dei ripascimenti devono essere contrassegnati con una matricola d'identificazione ed essere stazzati col seguente sistema: per la taratura del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e così di seguito, fino a carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o trasversali. Durante le operazioni di stazzatura dei suddetti mezzi marittimi, altri oggetti ed attrezzi oltre a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e così pure, durante il rilevamento della immersione dei galleggianti, sia all'atto della stazzatura, sia all'atto dei controlli del carico, il mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali.

La Direzione dei lavori può sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso detti controlli devono essere ripetuti ogni volta che i mezzi terrestri o navali venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell'impresa ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale.

L'Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterrà di impartire.

L'impresa esecutrice è tenuta a comunicare giornalmente (e per tutta la durata dell'appalto) alla Direzione dei Lavori il flusso e la movimentazione dei mezzi di trasporto programmato per il giorno successivo, entro le 24 ore antecedenti l'effettuazione del trasporto specificando il numero e la targa dei mezzi che conferiranno il materiale lapideo in cantiere. Le comunicazioni avverranno secondo le modalità stabilite dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di trasporti eccezionali la Direzione dei lavori dovrà essere informata con un rapporto dettagliato allegando le autorizzazioni previste dalla specifica normativa.

Mezzi d'opera

Il prelievo andrà effettuato, nelle aree di progetto e nei primi 50 cm di fondale, a mezzo di apposita draga motorizzata aspirante e refluyente in stiva, con terminale di aspirazione a testa dragante piatta in modo da poter prelevare a strascico lo strato superficiale senza determinare approfondimenti localizzati e buche.

I sedimenti caricati in stiva, saranno trasportati nello specchio acqueo antistante la zona di ripascimento e Refluiti direttamente sulla spiaggia emersa (è vietato lo spandimento direttamente in acqua).

Il refluento andrà effettuato mediante tubazione con terminale a becco d'anatra, collegata alla draga previa realizzazione di vasca di decantazione.

Successivamente all'accumulo si procederà con lo spandimento e livellamento della sabbia con mezzi meccanici da terra secondo i profili di ripascimento indicati dal progetto e dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa può utilizzare i mezzi d'opera terrestri e marittimi che ritiene più idonei all'esecuzione del lavoro in ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Disciplinare speciale e comunque, considerate le quantità di progetto e le differenti localizzazioni dei cantieri e le tempistiche di progetto, l'impresa dovrà dimostrare in sede di offerta la disponibilità di una draga autopropulsa aspirante/refluyente di almeno 400 mc di tramoggia di carico.

I mezzi di cui sopra potranno essere integrati secondo le disposizioni della Direzione Lavori al solo fine del raggiungimento degli obiettivi temporali di progetto. I mezzi marittimi dovranno avere i certificati di idoneità e navigabilità e/o classe in corso di validità ed essere riconosciuti idonei dall'ente tecnico.

Misura e controllo degli stati di mare durante i lavori

Per assicurare il costante monitoraggio delle aree di cantiere nei confronti delle possibili condizioni di esposizione al moto ondoso, l'Appaltatore è tenuto a prendere visione i bollettini di allerta meteo emessi dagli organi nazionali e regionali della Protezione Civile.

Disposizioni ambientali

L'Impresa per lo svolgimento dei lavori, per ogni attività di cantiere e per le operazioni di ripristino dei luoghi dovrà attenersi, ove applicabile, alle disposizioni contenute nell'Allegato 1 "Disposizioni Speciali per Imprese".

L'impresa per lo svolgimento dei lavori dovrà altresì attenersi alle seguenti linee di indirizzo:

Nel corso dei lavori dovrà adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare emissione di materiale pulverulento attraverso bagnatura delle piste, dei piazzali, delle strade impiegate dai mezzi d'opera e predisporre un'area attrezzata per il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere compresa la rete di captazione e smaltimento delle acque di lavaggio e predisporre barriere fisiche all'interno delle aree di lavoro per evitare la dispersione delle polveri;

Utilizzo di mezzi a motore provvisti di sistemi che riducano le emissioni in atmosfera. Prestare una adeguata manutenzione a tutti i mezzi, minimizzando il verificarsi di malfunzionamenti o rotture accidentali che possano portare alla fuoriuscita di combustibili e oli. Inoltre tutte le parti a contatto con l'acqua dovranno avere un funzionamento idraulico basato sull'impiego di oli idraulici biodegradabili. Dovranno essere impiegati lubrificanti di parti idrauliche a contatto con acqua definiti "ecologici", ovvero corrispondenti alle Direttive 1980/2000 e 2005/360/CE. In ogni caso le aree di cantiere e di lavoro dovranno essere dotate di panne, salsicciotti e rotoli oleo-assorbenti e di materiale granulare oleo-assorbente che dovrà essere impiegato per tamponare eventuali fuoriuscite. Tali attrezzature dovranno essere scelte in modo da garantirne la loro efficacia e applicabilità in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di oli, idrocarburi, vernici sia sul suolo che in acqua. Appositi kit di assorbimento dovranno essere messi a disposizione di ciascun subcantiere impiegato nelle esecuzioni delle lavorazioni; il materiale eventualmente sversatosi dovrà essere tamponato, raccolto in sacchi big-bag e conferito in apposita discarica. Ulteriori precauzioni dovranno essere adottate anche durante le operazioni di manutenzione, di rifornimenti di carburante, di rabbocco di lubrificanti, di ingrassaggio mezzi; a tal proposito le aree di cantiere presso cui saranno eseguite tali interventi dovranno essere state attrezzate con superfici pavimentate o telonature di protezione ed i depositi di oli e carburante dovranno essere realizzati con strutture prefabbricate dotate di vasca di raccolta degli sversamenti conformi alla normativa ambientale vigente;

Nel corso dei lavori dovrà essere rispettato il piano di raccolta differenziata dei rifiuti a terra e dovrà essere rispettato il "Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Prodotti dalle Navi e dei Residui da Carico nel Porto di Piombino";

Durante tutto il corso dei lavori, lo specchio acqueo interessato dai lavori sarà conterminato con la posa in opera di panne galleggianti munite di gonne, in modo da limitare e minimizzare l'intorpidimento della colonna d'acqua. Le panne galleggianti dovranno essere installate prima dell'inizio dei lavori e la loro rimozione dovrà avvenire solamente al termine dei lavori o comunque una volta ultimate tutte quelle lavorazioni che possono portare al rischio di torbidità.

Scavi per la realizzazione delle vasche di refluentamento

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno; rientrano in questa categoria tutte le escavazioni eseguite a sezione aperta. Qualora la "Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo" disponesse che prima di procedere ai lavori di sbancamento debba essere effettuato un

sopralluogo alle aree di cantiere da parte di un rappresentante qualificato della Soprintendenza, l'Impresa dovrà mettere a disposizione tutto il personale e mezzi necessari a tale scopo.

Tutte le escavazioni dovranno essere effettuate secondo le procedure indicate nel progetto, mettendo in atto tutti gli accorgimenti al fine di evitare la dispersione degli eventuali materiali fini nella colonna d'acqua e l'intorbidimento delle acque marine. Se ritenuto necessario dalla D.L., per tutta la durata dei lavori di scavo l'Impresa dovrà delimitare gli specchi acquei prospicienti le materie da scavare con panne galleggianti dotate di gonne così da evitare la dispersione dei materiali fini e l'intorbidimento delle acque marine.

Fornitura e posa in opera del materiale di ripascimento

Il materiale per il ripascimento da fornire e porre in opera deve essere costituito da sabbia naturale proveniente da cave sottomarine purché rispondenti ai requisiti disposti dal DM 173/2016. Dette cave, dovranno essere quelle preventivamente individuate, caratterizzate e comunque munite di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni per potervi effettuare le operazioni di dragaggio delle sabbie da destinare alle operazioni di ripascimento.

Si ribadisce che il prezzo unitario per il lavoro a misura dei ripascimenti comprende comunque tutti gli oneri necessari per dare finiti a regola d'arte gli interventi di ripascimento, ivi compresi quelli connessi a diritti di estrazione e/o concessione delle aree di cava.

Si precisa che, resta sempre dell'Impresa la piena responsabilità circa i materiali di ripascimento adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo la stessa tenuta a controllare che tutti i sedimenti corrispondano alle caratteristiche prescritte ed a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza che verrà richiesta dalla Direzione Lavori per l'esecuzione di prove, prelievi e saggi da effettuare con l'appoggio dei mezzi navali impiegati per i lavori.

La sabbia dragata nella zona di prelievo dovrà essere trasportata ai siti di refluento lungo le rotte di trasporto approvate dall'Autorità Marittima territorialmente competente ed adottando ogni accorgimento atto ad evitare perdite di carico lungo il percorso.

Per il refluento da mare, la rotta di trasporto si attesterà ad uno o più terminali a largo, installati dall'Appaltatore in siti di sua scelta, comunque adeguati per le distinte aree di intervento, dove i mezzi marittimi di trasporto possono ormeggiare in sicurezza ed agganciarsi alla condotta di refluento.

L'Appaltatore assicurerà che le autorità aventi giurisdizione nell'area marina siano prontamente informate e rilascino apposita autorizzazione circa la localizzazione dei terminali, della posizione delle ancore e delle condotte come pure su qualsiasi altra struttura installata nell'area dei lavori.

I terminali e le condotte marine verranno segnalate nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle autorizzazioni del caso. Le condotte marine saranno preventivamente predisposte (assemblaggio, varo, trasporto e posizionamento) a cura e spese dall'Impresa ed indipendentemente dalle aree di cantiere a terra che dovranno essere interessate esclusivamente dalla realizzazione delle scogliere radicate a terra (pennelli) e della realizzazione delle aree di colmata e delle condotte terrestri.

L'Appaltatore dovrà registrare in continuo con strumentazione GPS la traccia degli spostamenti effettuati durante il dragaggio e fornire tale documentazione comprovante che il prelievo è avvenuto sempre all'interno dell'area prevista; a tal proposito dovranno essere tenuti in ordine e tempestivamente aggiornati i Diari di Bordo che potranno, ad ogni momento, essere visionati dalla D.L..

I dati saranno riversati su computer con software dedicato e trasmessi alla D.L. giornalmente in forma cartacea e su supporto magnetico.

A tale proposito l'Appaltatore è tenuto ad inviare via e-mail alla D.L. un bollettino giornaliero dal quale risultino il numero di viaggi eseguito, il quantitativo stimato di sabbia nei pozzi, la progressiva del litorale dove è stato effettuato lo scarico, i tempi delle singole operazioni, le condizioni meteo nonché

tutte le circostanze utili a caratterizzare il lavoro svolto (supporto informatico formato .xls).

In aggiunta a ciò dovranno essere posizionate delle boe ai vertici dell'area di dragaggio sotto la supervisione della D.L., adottando adeguati spazi come franco di manovra. L'Impresa resta comunque responsabile del mantenimento delle boe così fissate.

Ogni sconfinamento in aree non autorizzate comporterà l'annullamento del computo del carico relativo, oltre la richiesta di indennizzo di eventuali danni arrecati.

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice monitorare, a propria cura e spese, lo stato della cava sia dal punto di vista dei profili (di prima pianta, durante ed alla fine dei lavori), che verranno eseguiti su semplice ordine di servizio da parte della D.L., sia a livello planimetrico per la verifica dell'esatta posizione del mezzo dragante. I rilievi dovranno essere eseguiti con le modalità previste all'art. 96.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria possa verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

Le sabbie dragate saranno refluite sui tratti di spiaggia indicati dagli elaborati di progetto, secondo le modalità concordate con la D.L., la Capitaneria di Porto e gli eventuali titolari di concessioni in essere lungo gli arenili stessi.

Nelle operazioni di fornitura e posa in opera del materiale di ripascimento del litorale dovranno essere preventivamente individuati i punti di consegna delimitando nel contempo le zone della fascia di litorale interessate dalle operazioni di stesa e spianamento secondo gli elaborati di progetto. In particolare l'Impresa dovrà preventivamente sottoporre all'approvazione della D.L. un piano dei lavori di ripascimento corredato di idonee tavole grafiche per l'ubicazione planoaltimetrica delle zone di fornitura del materiale di ripascimento e le aree interessate dalle operazioni di spandimento/spianamento delle stesse e di manovra dei mezzi. L'Impresa dovrà preventivamente recingere e segnalare opportunamente le zone di ripascimento, curando altresì la manutenzione dei necessari argini di contenimento e/o delle recinzioni in corso d'opera e fino al collaudo. A tale scopo, tramite l'impiego di idonei mezzi meccanici (ad es. pale ed escavatori cingolati adeguati per operare su terreni sabbiosi a "bassa portanza") dovranno essere preventivamente predisposte le aree interessate dai lavori di ripascimento assicurando:

- la preliminare delimitazione e formazione di una "zona di colmata" tramite l'escavazione della preesistente fascia di spiaggia emersa, anche al di sotto del livello marino;
- la contestuale formazione di argini perimetrali di contenimento impiegando la sabbia preesistente (nativa);
- il refluitamento del materiale di ripascimento all'interno dell'area delimitata in precedenza;
- lo spianamento degli argini di contenimento al termine delle operazioni di refluitamento avendo cura di assicurare un'adeguata copertura (almeno 30 cm) del materiale di ripascimento con la sabbia nativa.

Nella formazione dei rilevati di ripascimento dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, e mai superiore, per la parte fuori acqua, a cm 20 ± 30 . Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o altri mezzi non potranno essere scaricate direttamente contro eventuali strutture limitrofe alle zone di ripascimento, ma dovranno essere depositate in vicinanza di queste per essere movimentate in una seconda fase con mezzi e secondo modalità adeguate al fine di evitare di arrecare danni e soprattutto sovraccaricare le predette strutture.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà consegnare le aree di ripascimento con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo di eventuali fossi.

La rispondenza dei materiali di cava ai requisiti specificati verrà verificata con controlli periodici da effettuarsi in cava od a piè d'opera. La frequenza e le modalità dei controlli verranno stabilite dalla Direzione Lavori su un campione che possa essere considerato rappresentativo del carico in esame; le modalità di controllo saranno conformi a quanto previsto nel Capitolato Speciale per verificare la qualità

del materiale di ripascimento.

Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti

I relitti o oggetti imprevisti, compresi eventuali ordigni bellici, rinvenuti sul fondo da dragare e/o negli escavi del litorale interessato dai lavori che siano tali da ostacolare o ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall'impresa su ordine scritto della Direzione dei lavori. I relativi oneri sono compensati con un apposito nuovo prezzo da concordare solo ove, per quanto riguarda gli ordigni bellici, non sia possibile l'intervento dell'Autorità Militare preposta a tal scopo.

Lavori eventualmente non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà ai sensi all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Lavori a misura

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, fermi restando gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Eventuali lavori a corpo

La valutazione di eventuali lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

I compensi a corpo verranno contabilizzati in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori in relazione alle parti effettivamente realizzate delle categorie di lavorazioni, sulla base delle aliquote percentuali indicate nella Tabella delle incidenze percentuali delle singole categorie riportata nell'art. 2 del presente Capitolato, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, co. 6, del D.P.R. 207/2010, applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La contabilità dei lavori deve essere effettuata ai sensi della Parte II Titolo IX del D.P.R. 207/2010.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

- a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e

utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al successivo periodo.

Ai fini di cui alla lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

In deroga all'articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Consegna dei lavori

Il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace.

Il Direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5 (cinque)** giorni e non superiore a **15 (quindici)** giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore e responsabilità dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore e sono compensati con il corrispettivo dell'appalto gli oneri e gli obblighi di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti o modifiche che non siano state previamente approvate dalla Stazione Appaltante ed ordinate per iscritto dal D.L. riportando gli estremi dell'intervenuta approvazione;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla

entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 s.m.i. e della legge 64/1974 s.m.i. e del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 recante "Norme tecniche per le costruzioni", ivi incluso il deposito, nei modi e tempi stabiliti, della documentazione presso gli uffici competenti e quant'altro derivato dalle dette leggi e norme di attuazione ed esecuzione

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale della viabilità portuale interessata dalle opere oggetto dell'appalto;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità portuale connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con la direzione lavori e con il coordinatore della sicurezza;

installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Tutti gli oneri per la messa a disposizione dell'organo di collaudo degli operai e dei mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico, gli oneri per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche;

Tutti gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione del piano di monitoraggio;

Tutti gli oneri necessari per ottemperare a tutte le richieste e prescrizioni formulate dagli Enti competenti in materia ambientale in fase di approvazione e dagli Enti di controllo nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tutti gli oneri connessi alla collocazione delle aree di cantiere e delle opere da eseguire .

Gli oneri derivanti da ritardi dovuti al traffico marittimo e terrestre;

Tutte le spese relative all'esecuzione dei sondaggi geognostici, al prelievo dei campioni di terreno ed alle prove di laboratorio che, ai sensi del Capitolato Speciale, sono a carico dell'Impresa.

La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudo dei lavori, nonché per le operazioni di consegna.

L'esecuzione dei rilievi topografici e batimetrici di dettaglio delle aree interessate dai lavori almeno alla consegna (rilievo di prima pianta) ed al termine (rilievo di seconda pianta) dei lavori .

L'impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati ed, eventualmente, riscaldati a seconda le richieste della Stazione Appaltante; la fornitura di un'autovettura, compreso carburanti e lubrificanti, per eseguire controlli e ispezioni sulle zone dei lavori da lasciare a disposizione degli incaricati alla vigilanza, un elaboratore elettronico completo di stampante e monitor e programma di contabilità con operatore per il riscontro della contabilità dei lavori.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Stazione Appaltante..

L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri nonché la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali, e la provvista degli stacci e vagli per la granulometria degli inerti.

La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.

Le spese per la custodia del cantiere e per tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri o altro per gli operai stessi.

La manutenzione ordinaria di tutte le opere e del piano stradale sino al collaudo. Pertanto, per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere e il collaudo, l'Assuntore é garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà procedere a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Tale manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Stazione Appaltante. L'Assuntore é responsabile in particolare dei danni, dissesti, cedimenti, deformazioni che dovessero verificarsi nel piano piazzale, nei rilevati, nella sovrastruttura e pavimentazione, e non siano causati da forza maggiore, e pertanto egli dovrà a sua cura e spese dismettere e rifare la pavimentazione e tutti gli strati dissestati, previe le dovute riparazioni e rettifiche. All'atto del collaudo i manti di usura dovranno presentarsi in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, cedimenti e con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie. Il loro spessore dovrà risultare esattamente conforme a quello ordinato, ammettendosi una diminuzione massima per effetto del traffico di mm 1.

L'Impresa ha l'obbligo di consentire l'accesso in cantiere, qualunque sia lo stato di esecuzione dei lavori, a Ditte specializzate di fiducia della Stazione appaltante per eseguire opere - complementari, sussidiarie e di finitura, quali - ad esempio - indagini archeologiche, impermeabilizzazioni, segnaletica, opere di protezione, impianti di illuminazione, impianti tecnici in genere, caverie, barriere, condotte, ecc. La consegna dei lavori alle Ditte esecutrici delle sopracitate opere complementari, avverrà sulla base di stati di consistenza dei lavori eseguiti nel quadro del presente appalto, redatti dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Impresa, corredati se necessario da eventuale documentazione fotografica.

L'Impresa é tenuta, a tutta sua iniziativa, cura e spesa, a presentare a qualunque Ente o Amministrazione interessata dalle opere (ad esempio Autorità Portuale, F.S., ANAS, Regione, Provincia, Comuni, Genio Civile, Soprintendenze, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, SNAM, Circostel, Comandi Militari, Demanio, Ministero dell'Ambiente, ecc.) domanda corredata di ogni disegno, calcolo, relazione, ed altro - previa approvazione di tali elaborati da parte della Direzione dei Lavori - per ottenere, in nome e per conto dell'Amministrazione appaltante, le autorizzazioni, concessioni, permessi o licenze necessario per

eseguire i lavori. L'Impresa provvederà pure a richiedere agli Enti interessati i preventivi per gli interventi occorrenti per la regolarizzazione delle interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, cavi, tubi, canali, linee elettriche, ecc. e, ottenutane l'approvazione e l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, ad anticipare il versamento delle somme richieste, dei depositi cauzionali, degli indennizzi per rallentamenti ferroviari, ecc.. L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi che le verranno richiesti. L'Impresa dovrà tener conto dei perditempo connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sullo svolgimento dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

L'Impresa a conclusione dei lavori è tenuta a consegnare, a sua cura e spese, una serie di tavole grafiche relative alle opere eseguite, con indicati tutti i particolari costruttivi, i dettagli e quanto altro necessario per indicare in modo completo ed esaustivo l'effettiva configurazione delle opere realizzate. Di tali tavole l'Impresa dovrà consegnare all'Ente Appaltante una copia riproducibile, n.2 copie su carta ed una copia su supporto magnetico secondo i formati che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori durante i lavori.

Gli adempimenti e le spese connessi alla omologazione dell'Impianto di messa a terra, presso i competenti organi, sollevando l'Amministrazione da ogni adempimento e responsabilità, compreso la redazione dei necessari elaborati progettuali

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

Le parti dichiarano espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e a corpo sia compenetrandoli nei prezzi, sia valutandoli nei compensi a corpo, che può quindi anche non essere previsto senza che con ciò possa dedursi che detti oneri non siano considerati.

Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro

esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Piano di qualità

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Condotta dei lavori e rappresentante dell'appaltatore

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale

d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare, presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Penale per il ritardo.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Il programma esecutivo dei lavori di cui al Presente Capitolato è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

La penale pecuniaria, per il tempo in più eventualmente impiegato oltre i termini precedentemente fissati per dare ultimati tutti i lavori (entro 120 giorni dalla data del verbale di consegna) sarà pari a 1/1000 dell'importo contrattualmente stabilito per ogni giorno di ritardo rispetto alle durate contrattualmente stabilite e sarà applicata con deduzione dall'importo del conto finale; nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio si procederà secondo quanto previsto dall'art.108 del Codice dei contratti.

Fuori dai casi di cui agli articoli 51 e 52, il termine può essere sospeso, a discrezione della DL, e rimanere sospeso per non più di 90 (novanta) giorni complessivi, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, in quanto concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti. La sospensione può avvenire per uno o più d'uno dei seguenti motivi:

- a) interferenze con i cantieri contigui;
- b) attività portuali in prossimità dell'area di cantiere.

Variazioni alle opere durante il corso dei lavori

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

- a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
- b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) non è alterata la natura generale del contratto;
- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 101, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 102, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 103.

In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 108 comma 1 del Codice dei contratti.

L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 78, nella misura strettamente indispensabile.

Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.

Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

- a) D.G.R. n.715 del 15/11/2016, pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 10 Ordinario del 08/03/2017, è stato approvato l'Aggiornamento 2016 del Nuovo Prezzario Regionale;
- b) Prezzario Regionale della Regione Abruzzo anno 2014;

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso

all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dagli artt. 190 e 191 del DPR 207/10.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Osservanza del capitolato generale

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel "Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici" fatte salve le particolari specifiche disposizioni del presente Capitolato Speciale.

Proroghe

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 54, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del detto termine e comunque con congruo anticipo, tenendo conto del termine di cui al successivo comma 3.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 54, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Sospensioni ordinate dalla DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 55, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione per la sottoscrizione da parte dello stesso o del suo delegato. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione. Per l'effetto, il DL redige il verbale di ripresa dei lavori che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 54, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 76. Resta fermo l'obbligo dell'appaltatore alla prosecuzione dei lavori o parti di lavori eseguibili, anche quando si provveda alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.

Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 86, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 55 comma 9.

Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura di seguito stabilita, avvertendo che la

denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto con lettera A.R. entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del diritto di risarcimento.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Ricevuta la denuncia di cui al comma precedente, il direttore dei lavori al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore stesso procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

E' onere dell'Impresa dotarsi di un efficace sistema di previsione delle condizioni meteomarine estreme (ad esempio tramite convenzione con l'organismo europeo di climatologia E.C.M.W.F) al fine di poter disporre per tempo e con le dovute cautele ad un'adeguata protezione delle zone di cantiere ove le opere non ancora allo stato finito potrebbero subire danni.

In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte al pericolo di danno in relazione a difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa o dalla stessa indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale difetto.

Prezzi dell'appalto

I prezzi a corpo in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati sono quelli risultanti dall'offerta dell'impresa aggiudicataria. Essi compensano tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quant'occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'elenco prezzi.

I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili

Anticipazioni di somme

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

L'Amministrazione può far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e l'Appaltatore, in tal caso, deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che la Direzione dei lavori gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni.

Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta il credito dell'Impresa, al netto delle prescritte ritenute di

Legge, raggiunga la cifra di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi delle linee guida attuative del Codice dei Contratti n°3, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
- c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 67.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 71. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto alla Direzione dei lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione.

Presenza in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Dal momento della presa in consegna anticipata ovvero dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, al fine di consentire la valutazione della rispondenza del manufatto alle esigenze a base della progettazione, l'appaltatore sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, anche se già in esercizio, per un periodo di giorni 180.

Qualora in esercizio sono esclusi dalla esclusiva competenza dell'appaltatore i danni imputabili ai soli eventi imprevedibili, calamità naturali, o causati da negligenza e/o dolo di terzi purché venga dimostrata una sufficiente vigilanza e/o prevenzione nei confronti dell'evento occorso.

Conto finale

Il conto finale è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

All'esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 68, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

L'emissione del certificato di pagamento e il pagamento della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 73;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli del Contratto, ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102 c.2 del D.lgs. 50/2016 il compimento di tutte le operazioni, compresa la emissione del certificato di regolare esecuzione e la sua trasmissione all'Amministrazione appaltante con i relativi atti, dovrà avvenire nel termine di tre mesi decorrenti dalla ultimazione.

Come norma generale resta inteso che l'Amministrazione si riserva di sospendere il decorso del termine prestabilito per il compimento delle operazioni di collaudo ove queste, per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione riscontrate nel corso delle verificazioni di cui agli articoli del Regolamento, non fossero espletate entro il predetto termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Esclusione di compensi

Con il pagamento delle opere in base ai prezzi di elenco si intendono pienamente e totalmente compensati tutti gli obblighi derivanti all'Appaltatore per la provvista dei materiali, per mezzi d'opera e per la regolare esecuzione di tutti i lavori formanti oggetto del contratto, escludendosi che l'Appaltatore possa pretendere indennità o compenso alcuno per le difficoltà che incontrasse nell'esecuzione dei lavori sia che queste comportino o non la necessità di modi di esecuzione differenti da quelli previsti, sia per le vicende avverse e varie che i medesimi possano subire, nonché per qualsiasi altro motivo e circostanze.

Tabella informativa cantiere di lavoro

Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta, per tutta la durata dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a 1.0 m (larghezza) x 2.0 m (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dalla D.L., recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Detto adempimento dovrà essere compiuto entro 5 giorni dalla consegna dei lavori; decorso tale termine verrà applicata una penale giornaliera di Euro 25.82 (venticinque e ottantadue centesimi).

L'Impresa resta, inoltre, responsabile dell'osservanza delle predette disposizioni anche nei confronti di altre competenti Autorità. Tutti gli oneri della fornitura, installazione e mantenimento della tabella sono a carico dell'Appaltatore.

Aree da adibire al cantiere

L'onere della richiesta in concessione delle aree e dei specchi acquei che dovranno essere adibite a cantiere spetta all'Impresa, la quale dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a quelli eventuali imposti dalle Autorità militari, dalle Autorità marittime e dalle altre amministrazioni competenti. Il tutto a propria cura e spese.

Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

Analogamente per le aree e specchi acquei di cantiere per la costruzione dei cassoni come prescritto nel corrispondente articolo relativo alla esecuzione dei cassoni cellulari in cemento armato per opere marittime.

Resta stabilito che, qualunque siano le aree e gli specchi acquei prescelti, l'Impresa dovrà organizzarli in modo da rispettare i piani di sicurezza e potrà utilizzarli solo dopo l'intervenuta autorizzazione del Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione.

Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell'appaltatore.

L'Impresa è obbligata ad adempiere a tutti gli oneri di cui al D.Lgs n.81 del 09.04.2008, alle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed a tutte le successive modifiche che saranno apportate.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs n.81 del 09.04.2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore può, presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Nei casi di cui alla lettera a), l'eventuale, accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art.28 6 del D.Lgs 81/08 (Allegato XV, punto 3.2) e s.m.i., costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Inosservanza norme sicurezza

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme di sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il coordinatore ne attesti l'osservanza.

Il coordinatore per la sicurezza intimerà all'appaltatore di mettersi in regola e, in caso d'ulteriore inosservanza, egli attiverà le misure previste dall'art. 92 del Dlgs 81/2008.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, il coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomutate e detratte dall'importo a essa dovuto, ferme restando le misure sanzionatorie previste dalla legge ed i rimedi di legge e contrattuali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, previsti per i casi di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Subappalti e cottimi – cessioni e procure

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

L'appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell'importo dell'appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- c) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del precedente punto 2.a) si precisa che, come indicato nei dei documenti di gara, sono subappaltabili le lavorazioni appartenenti alla categoria G7.

Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della

manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo art. 55. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In tema di subappalto e cessioni del credito si richiama integralmente quanto riportato negli articoli 105 e 106 del Codice dei contratti.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

L'eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto non sarà opponibile all'Ente, ove non accettata per iscritto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Controversie

La definizione di possibili controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante deve avvenire secondo gli artt. 205, 207, 208 e 209 del D.Lgs.50/2016.

In caso di controversie il foro competente è quello di Pescara.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

Fermo restando quanto previsto nel contratto, il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs.50/2016 che si intende integralmente richiamato.

Spese e oneri fiscali

Le tasse di bollo e le imposte di registrazione ed accessori sono a carico dell'Appaltatore.